



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE  
Provincia di Trento

17 dicembre 2022

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE (Per competenza dell'Area 2)

N. 78

OGGETTO: Determina del Vice segretario n. 156/2022 dd. 30.12.2020 ad oggetto "Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 dd. 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: "Convenzione con E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house" riguardante l'affidamento da parte dell'ente socio alla società dell'autoproduzione di servizi strumentali inerenti nello specifico REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELL'ASILO DI BONDO A BREGUZZO". Impegno di spesa.": registrazione impegno contabile e liquidazione della spesa a saldo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 161 dd. 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta comunale deliberava:

- di approvare l'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house", riguardante REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELL'ASILO DI BONDO A BREGUZZO, per una spesa prevista nell'importo di € 50.000,00;
- di approvare la CONVENZIONE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA D), D.LGS. 175/2016 avente ad oggetto: REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELL'ASILO DI BONDO A BREGUZZO, quale risulta nello schema allegato sub A;
- di assegnare al Vicesegretario comunale quale responsabile dell'Area 2 servizio tecnico patrimonio e attività produttive le risorse stanziare a tal fine nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 come di seguito: missione 12 – programma 1 – titolo 2 – macro aggregato 2 - capitolo 12012.02.0004 (nuovo asilo nido comunale), che presenta apposita disponibilità finanziata con avanzo di amministrazione.
- di stabilire che il Vicesegretario comunale quale responsabile dell'Area 2 servizio tecnico patrimonio e attività produttive provveda a sottoscrivere la convenzione di cui al punto n. 2;

Vista la determina del Vice segretario n. 156 dd. 30.12.2020 con la quale veniva

impegnata la spesa prevista di € 50.000,00 alla missione 12 – programma 1 – titolo 2 – macro aggregato 2 - capitolo 12012.02.0004 (nuovo asilo nido comunale), del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, che presenta apposita disponibilità finanziata con avanzo di amministrazione.

Vista la lettera dd. 20.12.2021 prot. n. 12858 con la quale società E.S.Co BIM e Comuni del Chiese Spa comunicava la trasmissione del progetto preliminare in data 22.10.2021 e allegava la rendicontazione delle spese sostenute e con l'indicazione che l'incarico si riteneva concluso.

Appurato quindi che in sede di riaccertamento dei residui approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 26 dd. 08.03.2022, sulla base del prospetto inviato e firmato dal Vice segretario comunale in data 02.03.2022 prot. n. 2077, il residuo di euro 34.589,06 è stato eliminato dichiarandolo un'economia di spesa rispetto all'importo impegnato dato che dalla documentazione agli atti l'incarico si riteneva concluso.

Verificato poi che anche ai fini della decisione dell'Amministrazione comunale di presentare candidatura sui fondi PNRR per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale si è rilevato che mancavano allegati al progetto preliminare presentato in data 22.10.2021 ed in particolare l'analisi di vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto del progetto.

Visti anche i tempi ristretti per presentare la candidatura sui fondi PNRR per finanziare l'investimento si è sollecitata la società E.s.co Bim e Comuni del Chiese spa a completare la documentazione necessaria e rientrando nell'incarico oggetto della convenzione sottoscritta in data 30.12.2022 prot.n. 12911 senza però accorgersi che l'impegno contabile era stato cancellato dichiarando un'economia di spesa in sede di riaccertamento dei residui.

Considerato che l'impegno giuridico con la società E.s.co Bim e Comuni del Chiese spa in realtà non si poteva considerare concluso mancando l'analisi di vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto del progetto.

Vista ora la rendicontazione della spesa presentata dalla società E.s.co.BIM e Comuni del Chiese spa in data 24.11.2022 prot.n. 12931 per l'attività integrativa svolta nel 2022.

Vista la fattura n. 183 dd. 23.11.2022 e la relativa nota d'accredito n. 202 dd. 30.11.2022 per un ammontare complessivo di euro 14.999,90 (12.295,00 + IVA).

Ritenuto quindi ora opportuno reinserire in bilancio l'impegno contabile erroneamente cancellato e imputare la spesa presentata ammontare a complessivi euro 14.999,90 al capitolo 12012.02.0002 finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e cioè la stessa destinazione dell'avanzo formatosi come economia di spesa a seguito dell'errata cancellazione del residuo derivante dall'incarico originale e procedere alla liquidazione della spesa.

Vista la deliberazione, del Consiglio Comunale n. 8 dd. 10.02.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: "Articoli 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. - Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e relativi allegati." e ss.mm.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dd. 16.02.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022-2024 ai fini dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm." e ss.mm.

Rilevato che l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contiene disposizioni in materia di contabilità che si applicano anche ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione della spesa avviene attraverso provvedimenti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali viene assunta l'obbligazione e impegnata la spesa.

Rilevato che l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contiene disposizioni in materia di contabilità che si applicano anche ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione della spesa avviene attraverso provvedimenti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali viene assunta l'obbligazione e impegnata la spesa.

VISTE le competenze gestionali generali del segretario comunale, e quelle riferite all'Area 1 e all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, ampiamente descritte nel Piano esecutivo di gestione e visto il Decreto del Commissario straordinario del 5 gennaio 2016 con il quale il segretario comunale è stato preposto a tale funzione per l'Area 1, ed il vicesegretario per l'Area 2, e considerato che con l'avvenuta cessazione dalle funzioni del Vicesegretario, il Segretario comunale ha competenza generale gestionale ai sensi dell'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, laddove funzioni gestionali non siano con specifici provvedimenti attribuite e assunte da altri soggetti.

Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità del Comune.

Visto l'art. 126 (Funzioni dirigenziali e direttive) del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2,

## DETERMINA

1. Per quanto in premessa, di reimpegnare contabilmente la spesa prevista di € 14.999,90 a favore della società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. cod. fisc. 02126520226 come segue: missione 12 – programma 1 – titolo 2 – macro aggregato 2 - capitolo 12012.02.0002, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, che presenta apposita disponibilità finanziata con avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti.
2. Di liquidare e pagare alla società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. la fattura n. 183 dd. 23.11.2022 dedotta la relativa nota d'accredito n. 202 dd. 30.11.2022 per un ammontare complessivo di euro 14.999,90 (12.295,00 + IVA) a saldo dell'attività svolta nell'esercizio 2022.
3. Di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
4. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio.
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

6. Di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità regolamentari previste.
  7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
    - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (\*)
    - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (\*)
- (\*) I ricorsi a) e b) sono alternativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.